

ALBERTI dott.ssa MARINA – REVISORE DEI CONTI

38079 TIONE DI TRENTO - VIA DEL FORO, 4/B - TEL. 0465 321300 - FAX 0465 321198

Codice fiscale LBR MRN 74C45 L174M Partita IVA 01867760223

E-Mail: studio@studioassociatoantolini.it

Spett.le

COMUNE DI BORGO LARES

- Provincia di Trento -

Via XXI Aprile, 6

38079 Borgo Lares

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO LA**

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019

(EX ART. 7 CO. 11 L.P. 29.12.2016 N. 19 E ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E SS.MM.)

In data odierna la sottoscritta Marina Alberti, nominata alla carica di Revisore dei Conti del Comune di Borgo Lares con deliberazione Consigliare n. 39 del 28.11.2019, decorrenza incarico 01.01.2020 – 31.12.2022

rilevato

1. che con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.) il Legislatore nazionale ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione, mantenimento e gestione di partecipazioni in enti societari da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
2. che detta disciplina è stata recepita con alcuni significativi adeguamenti nell'ordinamento provinciale, mediante l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
3. che gli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla cognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrono le circostanze previste dalla normativa citata, a prevedere un programma di razionalizzazione; (al proposito si evidenzia che, in data 3, 6 e 30 novembre 2020, risultano pervenute all'Ente tre circolari da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, nelle quali si sottolinea che, in Provincia di Trento ed ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'articolo 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, la revisione adottata dagli Enti Locali in materia societaria ha valore triennale, a differenza di quanto previsto a livello nazionale: pertanto la revisione per l'anno 2020 avrebbe carattere "facoltativo");
4. che il Comune di Borgo Lares, alla luce delle informazioni raccolte, ha ritenuto opportuno adottare comunque il provvedimento di revisione al fine di attuare un costante monitoraggio e informare il Consiglio in merito ad una rinnovata valutazione delle partecipate; ciò anche per dar conto delle informazioni e valutazioni al nuovo ed appena insediato Consiglio comunale;

5. che ad oggi è consentito ai Comuni procedere alla costituzione di società, all'acquisto di partecipazioni nelle stesse ed al mantenimento di quelle esistenti ai soli casi in cui le società in parola abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, e ricadano nel novero delle attività individuate – in termini generali e derogatori – dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;
6. che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;
7. che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune (affidamento dei servizi tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P);
8. che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
9. che, con la Finanziaria per l'anno 2019, è stato introdotto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che "*A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*";
10. che l'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Borgo Lares risulta costante nel tempo e che il provvedimento oggetto di valutazione con il presente verbale costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, TUSP rispetto ai provvedimenti di seguito citati:
 - il Consiglio Comunale, per effetto dell'art. 24 TU 2016, entro la data del 30.09.2017, ha disposto (deliberazione n. 30 del 28.09.2017) in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016;
 - il Consiglio Comunale, entro la data del 31.12.2018, ha disposto (deliberazione n. 43 del 28 dicembre 2018) in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017;
 - il Consiglio Comunale, entro la data del 31.12.2019, ha disposto (deliberazione n. 45 del 27 dicembre 2019) in merito alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018;

pre messo

1. che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente è stato istruito dagli organi del Comune e convalidato dal Segretario Comunale dott. Michele Carboni;
2. che il Comune ha acquisito i dati direttamente delle proprie partecipate, utilizzando i modelli messi a disposizione dal MEF, così come indicato dalla Corte di Conti;
3. che l'esito della revisione è contenuto in apposite schede riguardanti le società partecipate le quale integreranno la proposta di delibera del Consiglio;

4. che dalla revisione è emersa la necessità di procedere:

➤ al **MANTENIMENTO** delle seguenti partecipazioni:

partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
G.E.A.S. Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	01811460227	1,13%	Mantenimento senza interventi	(1)
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0033%	Mantenimento senza interventi	(2)
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,0069%	Mantenimento senza interventi	(3)
Scuola Musicale Giudicarie s.c.	02082260221	11,12%	Mantenimento senza interventi	(4)
Consorzio dei Comuni Trentini s.c.	01533550222	0,51%	Mantenimento senza interventi	
Silvia S.p.A.	02072670223	49,00%	Mantenimento senza interventi	(5)
Giudicarie gas S.p.A.	01722590229	0,79%	Mantenimento senza interventi	(6)
Tregas S.r.l.	02031010222	31,715%	Mantenimento senza interventi	(7)
Primiero Energia S.p.A.	01699790224	0,037%	Mantenimento senza interventi	(8)

partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro servizi condivisi soc. cons.	02307490223	Trentino Digitale spa e Trentino Riscossioni spa	Mantenimento senza interventi	(9)
SET distribuzione s.p.a.	01932800228	Consorzio dei Comuni Trentini	Mantenimento senza interventi	
Federazione Trentina della Cooperazione s.c.	00110640224	Consorzio dei Comuni Trentini	Mantenimento senza interventi	

(1) In coerenza con quanto scritto all'interno del POR 2015, nel piano straordinario del 2017, nella revisione ordinaria 2018 ed in quella del 2019, la società è stata interessata da una fase di riorganizzazione, legata in particolare all'uscita dei soci privati ed all'approvazione del nuovo Statuto. E' in corso di studio anche un ipotesi di processo di collaborazione con altre società partecipate del territorio in modo da rafforzare e diversificare l'attività espletata. La partecipata eroga importanti servizi a diversi comuni delle Giudicarie, tra cui Borgo Lares. In particolare, oltre all'annuale controllo delle acque, alla società sono stati affidati diversi compiti quali realizzazione di centraline e di impianti di videosorveglianza. In merito alla perdita di esercizio per l'anno 2018, come già scritto nel relativo provvedimento, si precisa che la stessa è dovuta ad un evento di natura straordinaria, come si evince anche dal risultato positivo del 2019. Inoltre l'Ente locale concorre alla definizione degli indirizzi di gestione della società, anche in relazione alle dinamiche di spesa, secondo le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto, definite dallo Statuto sociale.

(2) Trentino Digitale s.p.a. è la società di sistema, costituita dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, artt. 2 -3, al fine di curare la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Trentino (S.I.N.E.T.), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), e dell'infrastruttura, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. La società è soggetta al controllo analogo congiunto della Provincia, degli Enti locali e di altri Organismi di diritto pubblico trentini. La partecipazione alla società, da parte degli Enti locali trentini, è prevista dall'art. 33 co. 7 bis l.p. n. 3/2006. La Società risulta attualmente affidataria, per conto del Comunità, di numerosi servizi di natura informatica e gestionale, quale la posta elettronica, la PEC, i servizi connessi al Mercato elettronico (Mepat), ecc. La Provincia autonoma di Trento, quale Socio pubblico di maggioranza della Società, provvede ad impartire alla Società adeguate direttive di contenimento della spesa, ed a monitorarne l'attuazione. Non si ravvisa pertanto la necessità di prescrivere ulteriori azioni di contenimento dei costi di funzionamento.

(3) Trentino riscossioni s.p.a. è la società di sistema, costituita dalla Provincia autonoma di Trento al fine di svolgere le seguenti attività (art. 34 l.p. n. 3/2006):

- a) accertamento, di liquidazione e di riscossione spontanea delle entrate;
- b) riscossione coattiva delle entrate ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla vigente legislazione provinciale.

La società è soggetta al controllo analogo congiunto della Provincia, degli Enti locali e di altri Organismi di diritto pubblico trentini. La partecipazione alla società, da parte degli Enti locali trentini, è prevista dall'art. 33 co. 7 bis l.p. n. 3/2006.

La Società è stata in passato affidataria, per conto del Comune di Zuclo prima e Borgo Lares poi, dei servizi di accertamento ICI. Si ritiene di mantenere la partecipazione in oggetto, al fine di poter usufruire nuovamente dei servizi offerti. La Provincia autonoma di Trento, quale Socio pubblico di maggioranza della Società, provvede ad impartire alla Società adeguate direttive di contenimento della spesa, ed a monitorarne l'attuazione. Non si ravvisa pertanto la necessità di prescrivere ulteriori azioni di contenimento dei costi di funzionamento.

(4) Lo scopo di diffusione dell'attività musicale rientra tra l'attività culturale e quindi rappresenta un servizio prestato a favore di tutta la popolazione. Quindi l'attività espletata dalla Scuola Musicale Giudicarie risulta importante ed infungibile per le finalità culturali e sociali che l'Ente intende conseguire e non integra i presupposti di razionalizzazione.

(5) Si veda relazione contenuta nel piano che qui si richiama.

(6) Si rileva la presenza di un numero di amministratori (5) superiore al numero dei dipendenti (2). Il numero degli amministratori è connesso alla partecipazione di molteplici Comuni nella Società ed alla necessità di dare adeguata rappresentanza agli enti locali. Si evidenzia che il costo complessivo di amministratori e organi di controllo è inferiore al costo del personale. Si rileva inoltre come la società sia proprietaria e gestisca la rete di distribuzione del gas metano per la località Bolbeno e gestisca anche quella in località Zuclo. Essendo in itinere la gara per l'individuazione del gestore della distribuzione del gas nell'ambito unico della Provincia di Trento, fino a definizione della gara, e a determinazione del gestore unico, non si ravvede l'opportunità e la necessità di procedere a modifiche societarie, stante l'attuale fluidità della situazione. Si evidenzia infine che la società è in utile.

(7) La società non ha dipendenti in quanto, di fatto, si occupa di partecipazione azionaria in una società di trasporto gas (Retragas). La normativa provinciale (art.18 c. 3 bis 1 LP 10/2/2005 n. 1 e s.m.) prevede che per le società che hanno quale oggetto sociale la gestione di partecipazioni societarie l'assenza di dipendenti non è causa di razionalizzazione. La mancanza di fatturato è connessa al fatto che la società gestisce unicamente una partecipazione azionaria, introita il dividendo quale utile e lo distribuisce ai soci. Non si ravvisano motivi di dismissione o razionalizzazione trattandosi di società che genera utile per i Comuni soci. Infatti se la momento della costituzione del capitale sociale il Comune ha beneficiato di un finanziamento provinciale pari al 95% della spesa, la partecipazione, nel corso degli anni, ha sempre assicurato un dividendo annuo importante.

(8) La società ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili ed è quindi ammessa ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.lgs. 175/2016 e dell'articolo 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27. Inoltre la società attualmente è in utile, con conseguente riscontro positivo per il Comune.

(9) Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli Amministratori. Al 31 dicembre 2018, operavano presso il CCSC 13 dipendenti distaccati dalle Società consorziate. Di conseguenza, l'inesistenza di personale dipendente della Società non integra - in concreto - un indice sintomatico di inefficienza della Società, e non giustifica l'adozione di alcuna misura di razionalizzazione. L'Ente locale non partecipa, inoltre, ad altre società che svolgono attività analoghe, né ravvisa la necessità di procedere all'aggregazione della società ad altre, dallo stesso detenute. La Provincia autonoma di Trento, attraverso le proprie controllate che partecipano alla compagine sociale di CSC, provvede ad impartire alla Società adeguate direttive di contenimento della spesa, ed a monitorarne l'attuazione. Non si ravvisa pertanto la necessità di prescrivere ulteriori azioni di contenimento dei costi di funzionamento.

Trattandosi di partecipazione indiretta, detenuta attraverso una Società di sistema soggetta ad indirizzo e coordinamento della Provincia autonoma di Trento, l'Ente locale si rimette – anche nel rispetto dei poteri riservati alla Giunta provinciale dalle vigenti Convezioni di governance di Trentino Trasporti s.p.a., Trentino Digitale s.p.a. e Trentino Riscossioni s.p.a. – alle valutazioni espresse dalla Provincia nel proprio Programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, in ordine alle azioni da intraprendere rispetto alla partecipazione indiretta in oggetto.

- All'**ALIENAZIONE** delle seguenti partecipazioni (come già evidenziato da ricognizione effettuata nell'anno 2019):

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Cassa Rurale di Trento BCC s.c.	00107860223	Consorzio dei Comuni Trentini	Alienazione	(10)

(10) Il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2019, la partecipazione in oggetto nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop.. A decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, riportata in epigrafe. L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021. L'Ente locale darà conto delle azioni intraprese mediante apposita relazione, da adottarsi - ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis l.p. n. 1/2005, entro il 31 dicembre 2021. Tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, il Consorzio tenterà di dismettere la stessa, mediante altre strategie che ne consentano una equa monetizzazione, ivi compresa l'alienazione a trattativa privata, in presenza di un eventuale compratore, l'esercizio del diritto di recesso o la vendita della partecipazione alla stessa Cassa di Trento, ove consentito dallo Statuto sociale.

- Alla **RAZIONALIZZAZIONE** attraverso un programma di contenimento dei costi di funzionamento, all'**AGGREGAZIONE**, alla **LIQUIDAZIONE** o alla **FUSIONE** delle seguenti partecipazioni:

- nessuna.

Preso atto e considerato che

l'attività di revisione appare conforme ai dettami di cui all'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. 1/2005 cit., applicabile anche agli Enti Locali in forza del richiamo operato dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010;

visto anche

- A) il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica;
- B) il parere, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

non avendo riscontrato cause ostative, la sottoscritta dott.ssa Marina Alberti in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Borgo Lares,

esprime

parere favorevole

in ordine alla revisione proposta nonché con inerenza alle azioni di mantenimento individuate in merito alle partecipazioni nelle società,

rinnova l'invito all'Ente

con lo scopo di scongiurare l'eventualità che una gestione negativa delle società a partecipazione pubblica possa tradursi in effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dell'Amministrazione:

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate al fine di monitorare l'evoluzione della gestione;
- ad adottare, laddove possibile, una "partecipazione proattiva" e conoscitiva della gestione delle partecipate con lo scopo di controllarne costantemente l'attività;
- a vigilare l'incidenza sul bilancio complessivo comunale di tutti i possibili oneri riconducibili alle società partecipate scongiurando in tal modo ogni possibile rischio economico/finanziario che dovesse gravare sull'Ente;

Si ricorda la necessità:

- di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- di provvedere alle necessarie comunicazioni dell'esito della revisione in oggetto, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.;
- il nominato responsabile del procedimento (Segretario Comunale) a vigilare sull'applicazione delle decisioni assunte.

Tione di Trento – Borgo Lares, 19 dicembre 2020.

IL REVISORE DEI CONTI


dott.ssa Marina Alberti